

DA RESTITUIRE AVV. [redacted]

DA NOTIFICARE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

ENTRO il 29/09/25

24/09/25

i [signature]

RICORSO

con

ORIGINALE

Istanza di remissione alla Corte Costituzionale

Istanza di sospensione cautelare

Nell'interesse di

[redacted]
[redacted]
[redacted]

7705

- ricorrente -

CONTRO

- Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni, C.F./P.IVA:
00175660554, in persona del sindaco pro tempore, PEC:
comune.terni@postacert.umbria.it;

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

- Regione Umbria - Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, P.IVA
01212820540, in persona del presidente pro tempore, PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it;

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

-controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

- della DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Numero 2301 del 13/08/2025,
pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Terni in data 13/08/2025,
che esclude il Sig. [redacted] dalla graduatoria per l'assegnazione
dell'alloggio per "assenza del requisito soggettivo di cui all'art. 20 comma

2, lett. c) in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, lett. c della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii" (All.1);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, ivi espressamente incluso.

PREMESSO IN FATTO CHE

In data 28.11.2023, l'odierno ricorrente presentava richiesta di assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica di cui al bando di concorso approvato dall'Amministrazione Comunale con D.D., n. 3132 del 27.10.2023, con allegata documentazione richiesta nel bando.

La domanda veniva regolarmente protocollata al numero 0193500 del 28.11.2023 (all. 5).

Il Sig. [redacted] è INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71 nonché con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta come da verbale di accertamento INPS (All. 2).

Il nucleo familiare del Sig. [redacted] è composto dalla compagna dello stesso e da tre figli minori (All. 6), di cui ben due con gravi disabilità come da documentazione medica che si allega.

Il figlio, [redacted] è fruente di intervento socio-terapeutico gestito dall'USL e quindi si trova nella condizione prevista dall'art. 34 comma 3 lett. e) della legge regionale in oggetto (All.2).

Il figlio [redacted] è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992 n.104 e presenta un disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione della lettura e della scrittura in associazione ad un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, a manifestazione combinata di grado moderato – MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) (All. 2)

La compagna del Sig. [redacted] madre dei tre figli, presenta le seguenti patologie: sindrome ansioso depressiva con DAP, polimialgia reumatica, connettivite mista indifferenziata siero negativa, gonartrosi e coxartrosi, artrosi gomito sinistro con esiti di

asportazione del capitello radiale per frattura post traumatica, accentuazione sindrome lombosciatica (All. 2).

Il nucleo familiare del ricorrente può contare al momento attuale sulla propria pensione di invalidità di € 324,00 e sullo stipendio di circa € 800,00 della propria compagna, a fronte di un canone di affitto di € 500,00 e di tutte le esigenze di un nucleo familiare di 5 persone (All. 4).

Il Sig. [redacted] e la propria famiglia risiedono attualmente in affitto in una abitazione che presenta notevoli criticità e condizioni di disagio inadeguate per garantire una vita dignitosa, come da allegata documentazione fotografica (All.3).

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

La Legge regionale Umbria n. 23 del 28 novembre 2003 disciplina il riordino in materia di edilizia residenziale sociale e pubblica. Il testo normativo si occupa in particolare di: programmazione, assegnazione, alienazione, gestione e canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica.

Ai sensi della lettera c) dell'Art. 29 della legge regionale Umbria n. 23 del 28 novembre 2003, il beneficiario deve non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale , per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale , per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale , di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del codice penale.

Il Sig. [redacted] negli ultimi venti anni non ha riportato condanne penali né è stato destinatario di procedimenti penali a suo carico, dimostrando piena osservanza delle norme giuridiche e comportamentali.

Lo stesso, inoltre, sta presentando istanza di riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, come da dichiarazione del legale incaricato Avv. [redacted] che si allega.

In data 13.08.2025, l'amministrazione adottava la determinazione indicata in epigrafe, con cui escludeva il Sig. [redacted] dalla

graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio per "assenza del requisito di cui all'art. 29 co. 1 lett. c) L.R. 23/2003".

A seguito di tale atto, l'odierno ricorrente intende ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria per l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe in quanto illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione artt. 3, 2 e 27 della Costituzione.

Violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale.

Il provvedimento si palesa illegittimo e meritevole di annullamento in quanto assunto in violazione dell'art. 3 della Costituzione ai sensi del quale "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Occorre innanzitutto ricordare che la legge regionale umbra n. 23/2003 co. 1 alla lettera c), in caso di precedenti penali, richiede la riabilitazione per poter accedere agli alloggi, anche se la pena è stata già scontata e il reato è ormai estinto.

Ebbene, è d'uopo sottolineare come il ricorrente abbia già pagato il proprio debito con la giustizia (ammenda e messa in prova con esito positivo) e non abbia più commesso reati negli ultimi vent'anni e, pertanto, debba essere considerato a tutti gli effetti un cittadino come tutti gli altri.

Mantenere una buona condotta, ovvero non commettere nuovi reati e comportarsi in modo rispettoso delle leggi, è un segno di reinserimento sociale positivo che non può essere ignorato e non deve essere motivo di discriminazioni.

La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che la riabilitazione è un istituto che consente di superare gli effetti penali della condanna, ma non può essere usata come strumento per perpetuare una

condizione di esclusione senza considerare il percorso di reinserimento sociale del condannato.

La Costituzione italiana sancisce che 'le pene devono tendere alla rieducazione del condannato'. La riabilitazione richiesta dalla Legge in questione comporta costi importanti che difficilmente possono essere affrontati da persone in stato di indigenza anche per reati commessi a distanza di decenni.

Premesso ciò occorre evidenziare come la Determinazione del Comune di Terni che lo esclude dalla graduatoria per l'assegnazione ERS in virtù dell'art. 29 lett. c) della Legge regionale n. 23/2023 di fatto privi il ricorrente e la propria famiglia di diritti costituzionalmente garantiti commettendo una grave discriminazione anche nei confronti degli incolpevoli figli minori.

Risulta infatti evidente come tale provvedimento non solo limiti di fatto il diritto all'eguaglianza del diretto interessato, ma anche quello dei tre figli di cui ben due affetti da disabilità e della compagna, tutti meritevoli di un alloggio dignitoso.

L'abitazione è strettamente connessa alla dignità della persona. Ne consegue che negare l'accesso ad un alloggio popolare in modo ingiustificato può ledere la dignità umana, soprattutto se determina situazioni di grave disagio abitativo o esclusione sociale come nel caso di specie.

Tenuto conto che la normativa che si riferisce all'assegnazione di case di edilizia popolare a cittadini che abbiano esigenze familiari ben definite e meritevoli comunque di accoglimento ha una finalità sociale particolarmente importante perché intesa a sollevare situazioni di grave disagio (quali la mancanza di un alloggio) di nuclei familiari che comunque appaiono meritevoli di considerazione; allora la norma che discrimina il richiedente che abbia precedenti penali non ancora completamente esauriti per quanto attiene alle loro conseguenze (mancanza di riabilitazione formale) si propone come un quid estraneo rispetto al corpo della normativa in esame che è intesa a dare una risposta positiva ad esigenze sociali di carattere primario, quale è appunto quella di poter disporre di un alloggio.

In questa prospettiva, l'applicazione della norma che discrimina la persona che abbia avuto dei precedenti penali dovrebbe trovare applicazione solo in casi estremi e, cioè, solo quando ponendosi a confronto due situazioni identiche, in ragione della loro posizione in graduatoria, una delle due appaia meno meritevole ma solo per effetto della precedente condanna penale.

La condanna penale non può di per sé incidere sulla posizione di un soggetto per quanto attiene il suo inserimento in un gruppo sociale e il soddisfacimento delle sue esigenze primarie (sistemazione in un alloggio) perché altrimenti per un fatto che non ha niente a che vedere con le esigenze personali e sociali del soggetto e, soprattutto, del suo nucleo familiare questi verrebbe privato di un aiuto che il sistema normativo vuole assicurare ad ogni cittadino in relazione, appunto, alla sua situazione personale, familiare ed anche economica.

Di talché si possa ritenere che la norma scriminante il soggetto che abbia precedenti penali abbia soltanto un carattere sussidiario e non determinante ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, nel senso di consentire una differenziazione tra chi, a parità di tutte le altre condizioni, abbia dei precedenti sfavorevoli.

La norma che discrimina in modo tassativo il soggetto che abbia precedenti penali non appare coerente con la finalità della legge che vuole assicurare ai cittadini, che ne abbiano bisogno, sotto il profilo oggettivo, il soddisfacimento di una esigenza primaria quale è quella della casa.

Si ribadiscono e sottolineano a tal fine le gravi condizioni di salute di ben 4 dei 5 componenti del nucleo familiare nonché le condizioni di disagio abitativo in cui gli stessi sono costretti a vivere nonché le precarie condizioni economiche della famiglia.

In tema di violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte di Leggi Regionali che ledono il diritto all'abitazione è opportuno ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2014, avente ad oggetto una disposizione della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (l'art. 19, comma 1, lett. b), che prevedeva tra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica nella Regione la residenza da almeno otto anni nel territorio regionale.

Sebbene la discriminazione in questo caso sia di altro genere, i principi che ispirano la suddetta sentenza sono sovrapponibili e applicabili alla discriminazione compiuta dal provvedimento oggetto del presente gravame e della Legge Regionale in applicazione della quale è stato emesso.

La sopracitata disposizione infatti è stata annullata per contrasto – si noti – sia con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia con il diritto dell'Unione Europea (precisamente, art. 21 paragrafo 1 del T.F.U.E., art. 24 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE, nonché art. 11 paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE), e per questa via con l'art. 117 primo comma Cost.

Secondo la Corte la norma censurata comportava, infatti, «un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (...), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali (...) godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio».

Allo stesso modo, nel caso che ci occupa si può riscontrare una irragionevole discriminazione tra chi ha precedenti penali, anche di lieve entità, che negli anni ha dimostrato buona condotta e capacità di reinserimento sociale e gli altri cittadini. Discriminazione che colpisce ancor di più i membri del nucleo familiare del cittadino con precedenti.

Tra le finalità della legge regionale n. 23/2003 vi è quella di promuovere politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. Non si comprende allora come in tale norma vi possano essere discriminazioni così evidenti.

Una persona che nell'arco della propria vita ha sbagliato ed ha pagato il conto con la giustizia ha diritto ad un pieno reinserimento sociale e a maggior ragione se si tratta di persone in stato di indigenza sarebbe indispensabile ai fini del reinserimento stesso che non siano precluse le previste misure di sostegno rivolte alle fasce più deboli e alle famiglie che versano in condizioni di maggior bisogno e di grave disagio sociale.

Vietare gli alloggi a chi ha scontato la pena, anche per reati di minore entità e commessi in tempi lontani, rappresenta senza dubbio alcuno un elemento lesivo dei diritti costituzionali.

Inoltre, visto che le responsabilità penali sono personali non dovrebbero ricadere sui famigliari soprattutto su minori presenti nel nucleo.

Tutto questo appare irragionevole soprattutto se a pagare sono i minori.

Violazione del diritto alla casa come diritto fondamentale.

Il diritto alla casa è riconosciuto come un diritto fondamentale connesso alla dignità della persona (art. 2 Cost.).

Il provvedimento oggetto del presente gravame e la legge regionale presupposta allo stesso, negando l'accesso agli alloggi popolari a interi nuclei familiari per il solo fatto che un componente abbia precedenti penali, lede questo diritto in modo sproporzionato e ingiustificato.

Il diritto all'abitazione si inserisce nella dimensione di una "tutela multilivello dei diritti", caratterizzata da un sistema integrato di protezione degli stessi che coinvolge, oltre il livello internazionale (rappresentato dalla CEDU), il livello europeo (rappresentato dalla Carta dei 1 diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia), nazionale e regionale. Sistema che implica, come conseguenza, oltre ad una interconnessione tra i diversi livelli normativi, un dialogo tra le diverse Corti.

In ambito europeo, inoltre, si riscontra un atteggiamento ancor più a favore di una lettura "forte" del diritto alla casa, inteso come posizione soggettiva avente un "contenuto essenziale", che si sostanzia nel diritto di un soggetto a disporre di un'abitazione dignitosa e idonea a soddisfare i propri bisogni individuali e famigliari.

Il diritto all'abitazione è quindi strettamente connesso al diritto alla vita privata e familiare.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha frequentemente esaminato casi in cui le condizioni di accesso agli alloggi sociali sono state valutate alla luce dell'art. 8, sottolineando che un diniego ingiustificato può ledere la sfera privata e familiare del richiedente (sentenza Karner c. Austria e altre, cfr. guida art. 8 CEDU). L'abitazione è infatti un elemento essenziale per la stabilità familiare e la dignità personale.

A livello statale, sebbene la nostra Costituzione non riconosca espressamente il diritto all'abitazione, quest'ultimo può essere agevolmente dedotto da diverse disposizioni costituzionali.

Tant'è che la Corte costituzionale è arrivata a riconoscere il diritto all'abitazione come "diritto sociale".

La giurisprudenza costituzionale ha affermato, infatti, che le limitazioni ai diritti fondamentali devono essere proporzionate e giustificate da un interesse pubblico rilevante, cosa che nel caso specifico appare a dir poco discutibile, soprattutto quando si nega il diritto anche a persone che non hanno commesso alcun reato e che potrebbero trovarsi in condizioni di particolare fragilità sociale.

Sul punto è doveroso ricordare alcune sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte, con la sentenza n. 9 del 29 gennaio 2021, ha affrontato la questione delle norme regionali che ampliano il novero dei reati ostativi alla partecipazione a bandi per l'assegnazione di alloggi popolari. La sentenza evidenzia che tali norme devono rispettare il principio di ragionevolezza e non possono estendere in modo eccessivo le cause di esclusione, soprattutto se incidono su diritti fondamentali come quello all'abitazione (Corte costituzionale - Sentenza 29 gennaio 2021, n. 9).

Con sentenza n. 67 del 22 aprile 2024, invece, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito di residenza quinquennale nel territorio regionale previsto dalla L. Regione Veneto n. 39 del 2017 per accedere alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica. La Corte conferma un orientamento ormai più che granitico (a partire dalla sentenza 44/2020 ribadito con le sentenze n. 145 e 77 del 2023), **dando atto che l'accesso all'abitazione, in quanto "diritto sociale inviolabile", non può prevedere criteri che esulino dallo stato di bisogno della persona.** Per l'accesso alle case popolari è dunque irragionevole qualsiasi requisito di residenza pregressa, che nulla ha a che vedere con i bisogni del richiedente, che è "insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica", e valutazione rimane valida, sottolinea la Corte, anche qualora, come nel caso della Regione Veneto, la legge diluisca il criterio nel tempo, prevedendo la possibilità di maturare il requisito di 5 anni di residenza anche nell'arco di 10 anni.

La Corte ha concluso dichiarando l'incostituzionalità della norma poiché prevedere "la residenza protratta nel territorio regionale quale criterio di accesso ai servizi dell'ERP equivale ad aggiungere agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo che allontana viepiù le persone dal traguardo di conseguire una casa, tradendo l'ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all'abitazione della proprietà pubblica degli immobili ERP".

E' chiaro e indiscutibile come in questi casi le ragioni dell'uguaglianza superino l'irragionevole e ideologica esclusione di alcune categorie di soggetti meritevoli di aiuto, cui viene negato il fondamentale diritto alla casa senza alcuna logica.

Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

La determinazione comunale impugnata e la norma regionale in applicazione della quale è stata assunta estendono quella che si rileva essere di fatto una vera e propria sanzione amministrativa (la mancata assegnazione di un alloggio popolare per la presenza di precedenti penali pur in presenza di tutti i requisiti necessari) non solo al condannato, ma anche a tutti i componenti della sua famiglia, pur non avendo questi alcun precedente penale.

Questo contrasta con il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte ribadito che non è ammissibile estendere le conseguenze di una condanna penale ad altri soggetti non coinvolti nel procedimento penale.

Apparirà allora evidente a codesto Illustrissimo Tribunale adito come la Regione, nel caso che ci occupa, non solo si sostituisca al potere giudiziario sentenziando una pena aggiuntiva che consiste nell'esclusione dall'assegnazione di un alloggio popolare, ma precludendo il diritto all'abitazione a qualunque membro del nucleo familiare, violi anche il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale.

La Corte Costituzionale ha altresì più volte affermato che la responsabilità penale è personale e che le sanzioni o le conseguenze penali non possono essere estese a terzi, in ossequio agli articoli 3 e 27

della Costituzione, che garantiscono uguaglianza e finalità rieducative della pena.

Questi principi sono stati richiamati anche in giurisprudenza di legittimità e in dottrina, con la conferma che ogni estensione degli effetti di una condanna penale a persone diverse dall'imputato viola i principi costituzionali di legalità, personalità della responsabilità e ragionevolezza.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito come non sia consentito estendere le conseguenze di una condanna penale a soggetti non coinvolti nel procedimento, garantendo così la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di legalità penale.

II. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Illogicità.

Il provvedimento oggetto del presente gravame contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto le politiche abitative devono rispettare il principio di ragionevolezza, evitando discriminazioni ingiustificate o esclusioni automatiche che non tengano conto delle specifiche situazioni personali.

Un diniego generico o sproporzionato come quello oggetto del presente gravame viola tale principio granitico.

Violazione del principio di proporzionalità

La Pubblica Amministrazione, come noto, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge, è tenuta ad adottare la soluzione idonea e necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti.

In base a questo principio, le singole situazioni di carattere privato (cioè, facenti capo a determinati soggetti) e, in genere, a contenuto patrimoniale, non devono venire sacrificate al di là di ciò che è strettamente necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico primario perseguito in concreto.

In sintesi, il predetto principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su singole situazioni soggettive private deve essere idonea, cioè adeguata all'obiettivo da raggiungere in concreto, e necessaria, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo se non è

disponibile un'altra misura ugualmente efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata.

Queste due articolazioni del principio di proporzionalità, ossia idoneità e necessità, danno risposta all'esigenza di tutelare la libertà dei privati a fronte dell'intervento pubblico. Più in particolare, sono volte a tutelare le posizioni private nei confronti di misure che, seppur astrattamente conformi all'interesse pubblico, non sono comunque strettamente necessarie e, di conseguenza, tali da giustificare il sacrificio delle posizioni private.

Il "mancato bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali" si verifica quando le azioni o le decisioni della pubblica amministrazione, pur perseguendo un obiettivo di interesse generale, ledono o sacrificano i diritti fondamentali dei cittadini senza una giustificazione adeguata. Questo squilibrio può manifestarsi in diverse situazioni, ad esempio quando una normativa o un provvedimento amministrativo, pur mirando a tutelare l'interesse pubblico, impone restrizioni eccessive o ingiustificate alla libertà individuale, alla proprietà privata o ad altri diritti fondamentali.

Quando si impiega l'espressione "interesse legittimo" si fa solitamente riferimento all'interesse che l'Amministrazione agisca in conformità all'ordinamento giuridico. In particolare, rappresenta l'interesse del privato che la p.a. non arrechi un danno, mediante comportamenti illeciti a un bene della vita, preservando così la situazione di vantaggio o di utilità.

E' evidente come nel caso che ci occupa la determinazione comunale e la norma regionale presupposta impongano restrizioni eccessive o ingiustificate alla libertà individuale, alla proprietà privata o ad altri diritti fondamentali.

Legge regionale Umbria n. 23 del 28 novembre 2003 non distingue tra reati di diversa gravità e non tiene conto del tempo trascorso dalla condanna, né della situazione sociale attuale dei richiedenti. Ad esempio, casi di persone che hanno scontato la pena da decenni e che si trovano in condizioni di disagio abitativo vengono esclusi senza possibilità di accesso, anche in casi di comprovata buona condotta come quello del Sig. [redacted]

La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent. n. 251/2019) ha ribadito che ogni limitazione a un diritto fondamentale deve essere calibrata in modo da non ledere in modo sproporzionato interessi e diritti altrui.

Il provvedimento oggetto del presente gravame e la Legge regionale in applicazione della quale è stato emesso, imponendo un divieto rigido e generalizzato, non rispetta questo equilibrio, configurandosi pertanto come una misura punitiva che va oltre la funzione di tutela sociale.

Violazione del principio di ragionevolezza

La norma, approvata con la modifica del 2023 alla legge regionale 23/2003, esclude dall'accesso agli alloggi popolari non solo il condannato, ma anche tutti i membri del suo nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano o meno precedenti penali. Tale estensione appare irragionevole e sproporzionata, perché punisce soggetti estranei al reato, creando una discriminazione ingiustificata e non correlata alla finalità perseguita, ossia la tutela della legalità e della sicurezza sociale.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato che le restrizioni ai diritti fondamentali devono essere giustificate da un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini, evitando misure eccessivamente penalizzanti o arbitrarie (Corte Cost. sent. n. 98/2018).

In questo caso, l'estensione del divieto all'intero nucleo familiare non rispetta tale criterio, risultando una misura eccessiva rispetto all'obiettivo dichiarato. In particolare, nel caso che ci occupa, la norma lede i diritti dei figli e della compagna del Sig. Xffetti da gravi patologie e in condizioni economiche precarie.

La Legge Introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale», con conseguente carattere discriminatorio della norma che prevede questo requisito.

Le condizioni di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la

loro stessa natura – come affermato dalla stessa Corte Costituzionale in numerose sentenze – non tollerano distinzioni basate su condizioni personali volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare.

Alla luce di ciò si può affermare che la legge è incostituzionale e irragionevole. Una simile esclusione colpisce intere famiglie, anche se composte da persone senza alcun precedente penale, e che ciò genera situazioni di grave ingiustizia sociale.

In conclusione, la legge regionale che nega l'assegnazione di alloggi popolari a chi ha precedenti penali, estendendo il divieto all'intero nucleo familiare, presenta difetti evidenti di ragionevolezza e proporzionalità, come confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale. La misura appare eccessiva, priva di adeguata ponderazione individuale e lesiva del diritto fondamentale alla casa, richiedendo una revisione che contempli un bilanciamento più equo tra sicurezza e tutela dei diritti sociali.

Mancanza di criteri di valutazione individuale e Illogicità.

La norma in oggetto non prevede alcuna valutazione caso per caso, né la possibilità di temperare il diritto alla casa con esigenze di sicurezza pubblica, né strumenti di deroga efficaci, se non una generica possibilità per i comuni di derogare in situazioni di emergenza abitativa, ma senza criteri chiari e uniformi. Ciò contrasta con il principio di buona amministrazione e con la giurisprudenza che richiede un bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali (Corte Cost. sent. n. 220/2017).

Si rileva incoerenza e illogicità rispetto alle finalità sociali della legge regionale stessa, che mira a garantire il diritto all'abitazione per soggetti economicamente fragili.

III. Istanza di remissione alla Corte Costituzionale.

Con il presente ricorso si solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale della norma regionale Legge regionale umbra n. 23 del 2022, modificata nel 2023, nella parte in cui all'Art. 29 nega l'assegnazione di ERS a chi ha riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291

e 292 del codice penale , per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale , di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del codice penale; per violazione degli articoli 2, 3, 27 della Costituzione, in quanto la stessa risulta irragionevole e sproporzionata, ledendo diritti fondamentali. Si chiede pertanto al Tribunale di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

In sintesi, la legge regionale umbra che esclude dall'assegnazione di alloggi popolari chi ha precedenti penali, estendendo il divieto all'intero nucleo familiare, appare incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale, violazione del principio di personalità della responsabilità penale e per lesione del diritto fondamentale alla casa.

VII. Istanza di sospensione cautelare

La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e di tutti gli altri connessi e consequenziali deriva direttamente dalla sua illegittimità, come ampiamente argomentato in narrativa per quanto concerne il fumus boni iuris.

In tema di periculum in mora si ravvisa inoltre il grave irreparabile ed imminente pregiudizio in danno dell'odierno ricorrente, posto che l'approvazione della graduatoria determinerà l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale con esclusione del Sig. [redacted] e del proprio nucleo familiare che necessita di una dimora per poter vivere dignitosamente a fronte delle problematiche economiche e di salute già ampiamente descritte.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così decidere:

- Sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte Costituzionale;
- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione cautelare dell'efficacia, disporre l'annullamento del provvedimento

impugnato, come indicato in epigrafe, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso;

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese e onorari da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) determinazione comunale n. 2301 del 13/08/2025, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Terni in data 13/08/2025;
- 2) documentazione medica invalidità famiglia
- 3) documentazione fotografica attestante il disagio abitativo della famiglia
- 4) documentazione attestante situazione reddituale famiglia
- 5) Richiesta di assegnazione di un alloggio di E.R.S. pubblica di cui al bando di concorso approvato dall'Amministrazione Comunale con D.D., n 3132 del 27/10/2023
- 6) stato di famiglia;

Ai fini fiscali si dichiara che è dovuto un contributo unificato di Euro 650,00.

Terni, 23.09.2025

Avv. Carlo Righi
